

N. R.G. 8803/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice Relatore
dott. Davide Scaffidi	Giudice

all'esito dell'udienza del

nei procedimenti per reclamo riuniti iscritti al n. r.g. **8803/2025** promosso da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.

MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO

RECLAMANTE

contro

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.

SARZI SARTORI STEFANO

RECLAMATA

e al n. r.g. **8804/2025 (riunito al 8803/2025)**, promosso da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.

SARZI SARTORI STEFANO

RECLAMANTE

contro

(C.F.) con il patrocinio dell'avv. DE GRAZIA

ANTONIO

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA**I. Il provvedimento reclamato**

Con ricorso *ante causam* ex artt. 669-bis, 669-ter e 671 c.p.c., la Liquidazione Giudiziale della [...] CP- ha chiesto al Tribunale di autorizzare, *inaudita altera parte*, il sequestro conservativo, sino alla

concorrenza della somma di euro 5.000.000,00, di tutti i beni, mobili e immobili, nonché dei crediti in titolarità degli allora resistenti, già amministratori di diritto (_____ e _____ e di fatto (_____, _____ e _____ della _____ nonché del sindaco unico della società (_____).

Il provvedimento è stato chiesto a tutela della fruttuosità dell'azione di responsabilità che la Liquidazione Giudiziale ha dichiarato di voler proporre nei confronti dei predetti resistenti, ai quali ha contestato plurime condotte di *mala gestio*.

Non concesso il provvedimento *inaudita altera parte* e integrato il contraddittorio, con il provvedimento oggi reclamato il G.D., in parziale accoglimento del ricorso, per quanto di interesse in questa sede, ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti del sindaco

[...] e rigettato il ricorso nei confronti di _____ consigliere di amministrazione privo di deleghe negli esercizi interessati dalle condotte di *mala gestio* oggetto di ricorso, per il quale riteneva non sussistere il presupposto del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus* del provvedimento reclamato il G.D., nella sostanza, riteneva condivisibili le rettifiche al bilancio 2020 e 2021 come proposte dalla liquidazione ricorrente - riguardanti la sovrastima delle rimanenze e la mancata svalutazione di crediti inesigibili o inesistenti - sì da determinare la perdita integrale del capitale sociale almeno dal 2020, perdita percepibile nella primavera del 2021 (periodo di approvazione del bilancio del 2020).

Quanto alla quantificazione del danno, evidenziato che le irregolarità contabili lamentate in ricorso non erano tali da impedire la ricostruzione della situazione economica-finanziaria della società, riteneva doversi applicare il criterio di cui alla prima parte del terzo comma dell'art. 2486 cod. civ. mediante il raffronto tra il patrimonio netto effettivo alla data di apertura della procedura e il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2020 per un risultato di - 21.505.831,71 euro.

Valutate, in via prudenziale, le spese che si sarebbero rese necessarie per affrontare la liquidazione dell'attività nell'importo percentuale del 20%, l'importo del differenziale netto (quantificato in € 19.395.743,40 euro) ad avviso del G.D. autorizzava la richiesta di sequestro che parte ricorrente aveva limitato all'importo di euro 5.000.000,00.

Quanto alle singole responsabilità, per quanto di interesse in questa sede, il G.D. riteneva sussistente il *fumus* sia in relazione al consigliere _____ sia in relazione al sindaco unico.

Quanto al primo segnalava che tra i doveri imposti agli amministratori vi è quello di regolare tenuta delle scritture contabili e di presentazione all'assemblea di un bilancio redatto nel rispetto dei principi civilistici e contabili, rilevando che, a fronte delle condotte contestate dalla Curatela, l'argomento dell'assenza di deleghe operative era inconferente, posto che la semplice accettazione della carica attribuisce all'amministratore stringenti doveri di vigilanza e controllo, in uno con il diretto e personale obbligo di tenere e conservare regolarmente le scritture contabili della società amministrata.

Quanto al sindaco unico evidenziava come non vi fosse prova né di segnalazioni delle anomalie di bilancio né di verifiche circa la reale consistenza delle rimanenze, l'esigibilità dei crediti, l'esistenza e l'adeguatezza di fondi svalutazione nonché circa l'eventuale necessità di rettifiche o accantonamenti prudenziali.

Quanto al *periculum in mora*, richiamata la giurisprudenza maggioritaria in merito agli elementi oggettivi o soggettivi dalla quale è possibile desumere tale presupposto, il G.D. evidenziava che pur consigliere di amministrazione privo di deleghe, non risultava essere stato raggiunto da misure cautelari personali né ricorrevano a suo carico precedenti penali per reati fiscali e/o fallimentari.

Evidenziava che lo stesso risultava proprietario di immobili a Crema il cui valore non era stato precisato o ipotizzato e che tali beni erano interamente sottoposti a sequestro penale (fino a € 1.729.815,36).

In forza di quanto sopra riteneva il *periculum* insussistente, tenuto conto dell'assenza di altri gravami e del contegno processuale ed extraprocessuale assunto dal resistente.

Quanto al sindaco, rilevato che risultava proprietario di unità immobiliari di presumibile modesto valore (cantine, rimesse) riteneva che, pur in assenza di gravami e atti di dismissione, la gravità delle omissioni ascritte, la prolungata inerzia nello svolgimento delle funzioni sindacali, il contegno processuale assunto (omessa costituzione) e la sproporzione tra danno e presumibile valore del patrimonio giustificassero l'emissione della misura nei suoi confronti.

Rilevava, a sostegno di quanto sopra, che aveva dimostrato scarsa propensione all'adempimento delle obbligazioni verso la procedura, che era stata costretta a procedere a pignoramento presso terzi per il recupero delle spese legali relative al giudizio di opposizione avverso il rigetto della domanda di ammissione al passivo del sindaco.

Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo la Curatela, che ha chiesto che fosse autorizzato il sequestro conservativo anche nei confronti di _____ e il sindaco _____, che ha contestato la sussistenza sia del *fumus* che del *periculum* del provvedimento emesso nei suoi confronti chiedendone la revoca.

II. Il reclamo della Liquidazione giudiziale di

Con il reclamo proposto la Curatela evidenzia che _____ è stato consigliere di amministrazione di _____ dal 25.02.2013 al 14.11.2023, coprendo tutta la vita operativa della società e che le contestazioni mosse al predetto non si limitano a mere violazioni civilistiche ma ad una serie di condotte (attivi ed omissive) di rilievo anche penale, plurime e gravi che, sotto il profilo penale, hanno trovato un primo riscontro nella richiesta di rinvio a giudizio per i reati tributari di cui agli artt. 10 bis e 11 del D.lgs. 74/2000.

Tali circostanze, ad avviso della reclamante, sono idonee ad integrare il profilo soggettivo del *periculum in mora* essendo sotto tale profilo irrilevante la circostanza che _____ non sia stato destinatario di misure cautelari di natura personale.

Quanto agli elementi indicati nell'ordinanza a sostegno del rigetto della misura, evidenzia che _____ è proprietario del 100% di un ufficio e del 50% di altro ufficio in Crema, il cui valore complessivo, a parametri OMI, non è superiore a 500.000,00 euro, ribadendo che tali beni sono sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di procedimento penale sino alla concorrenza di euro 1.729.815,36.

Chiede, pertanto, che, a parziale modifica del provvedimento reclamato, la misura del sequestro conservativo come richiesta in ricorso sia autorizzata anche nei confronti di _____

III. La costituzione di

Nell'ambito di tale procedimento si è costituito il reclamato che, prodotta la polizza responsabilità civile rischi professionali con un massimale di euro 3.000.000,00, lamenta la lesione del diritto di difesa per la mancata produzione in giudizio della I^ Relazione informativa e della Relazione particolareggiata ex art. 130 Codice Crisi d'Impresa, evidenziando, inoltre, di non essere stato convocato dal curatore della liquidazione per rendere dichiarazioni.

Contesta, altresì, la sussistenza del *fumus* del provvedimento richiesto allegando che la svalutazione del magazzino e delle rimanenze nel prospetto di bilancio di esercizio per l'anno 2022 era giustificata alla luce delle contingenze conseguenti la pandemia e il conflitto russo ucraino, negando il fine distrattivo della cessione dei rami di azienda della società _____ alle società _____

e a _____ e ribadendo, in ogni caso, la propria assenza di responsabilità avendo svolto attività professionale di natura tecnica in assenza di alcuna delega.

Evidenzia, altresì, di aver subito un sequestro preventivo penale e che il sequestro richiesto in questa sede *“sotto il profilo squisitamente pragmatico ed esecutivo, si presenta come una sorta di nuova e seconda cautela in base a fatti ed eventi per lo più sovrapponibili a fatti ed eventi oggetto del procedimento penale. Senonché, in base ad un elementare principio di ragionevolezza, il divieto del “ne bis in idem” dovrebbe avere un significato logico-giuridico più ampio ed equo: ovvero è necessario impedire che, per i medesimi fatti, un individuo venga sottoposto a sanzioni cautelari civili equiparabili in buona sostanza a provvedimenti cautelari penali già eseguiti”*.

Chiede, pertanto, la conferma del provvedimento reclamato.

IV. Il reclamo di

Sostiene il reclamante che le alterazioni dei valori delle rimanenze, protrate dal 2013, erano sconosciute dal sindaco che aveva assunto l’incarico solo nel 2019, atteso che esisteva una gestione parallela dei dati reali sul server dedicato e accessibile ai soli amministratori di fatto e che non aveva strumenti per verificare i dati reali dolosamente nascosti dagli amministratori e dai dipendenti in altro magazzino fittizio necessario per creare il “nero”.

Richiamato il disposto dell’art. 2407 c.c. e le limitazioni della responsabilità ivi disciplinata, precisa che il suo compenso annuo (mai percepito) era pari ad € 16.640,00 e che *“la percentuale del compenso risulterebbe ampiamente coperto dalla polizza assicurativa”*, segnalando di essere assicurato per la responsabilità con _____ polizza n. PI-6320822454 per l’importo di € 1.000.000,00.

Chiede, pertanto, la revoca del provvedimento di sequestro emesso nei suoi confronti.

V. La costituzione della liquidazione giudiziale

Nell’ambito del procedimento di reclamo si è costituita la liquidazione giudiziale che ha rilevato che l’addebito ascritto al sindaco riguarda mancati controlli e mancate segnalazioni nel periodo successivo alla sua assunzione dell’incarico, evidenziando che l’esistenza del “server” extracontabile non elide i doveri del sindaco in quanto gli indici di anomalie erano percepibili dalle scritture contabili ufficiali (assenza inventari; crediti anomali; valori incoerenti).

Quanto alla polizza RC evidenzia come la stessa non costituisca garanzia reale, possa prevedere esclusioni (dolo/colpa grave), sia sproporzionata rispetto al danno e non assicuri tempestiva liquidità.

Chiede, pertanto, la conferma del provvedimento reclamato.

VI. La perdita del capitale sociale

Come sopra già evidenziato, il G.D. ha ritenuto sussistente il *fumus* del provvedimento di sequestro richiesto dalla Liquidazione Giudiziale avendo riconosciuto, nei limiti di cognizione propri della fase cautelare, la fondatezza delle rettifiche al bilancio 2020 e 2021 proposte dalla Curatela, con specifico riguardo alla sovrastima delle rimanenze e alla mancata svalutazione dei crediti, fondatezza da cui consegue l'integrale perdita del capitale sociale - quantomeno nel 2020 - e l'indebita prosecuzione dell'attività sociale.

A fronte del reclamo proposto dalla Liquidazione Giudiziale, la difesa di **CP_2** oltre a ribadire l'insussistenza della propria responsabilità in quanto consigliere senza deleghe, contesta la correttezza delle rettifiche al bilancio con riguardo al valore delle rimanenze, ribadendo che la svalutazione del magazzino e delle rimanenze nel prospetto di bilancio di esercizio per l'anno 2022 (dalla quale era stata desunta la sovrastima nei bilanci precedenti) era giustificata alla luce delle contingenze conseguenti la pandemia e il conflitto russo - **Per_1** e alla luce di una valutazione in un'ottica di liquidazione.

Ribadisce, inoltre, che la cessione dei rami di azienda effettuata nel 2021 dalla **CP_6** alle società **Controparte_10** e a **CP_8** non aveva natura distrattiva.

Premesso che l'eventuale natura distrattiva delle cessioni non è stata esaminata nel provvedimento reclamato - avendola il G.D. ritenuta ultronea rispetto alla domanda -, quanto alla correttezza della rettifica della voce rimanenze non può che essere richiamato quanto già adeguatamente motivato nel provvedimento reclamato.

Le "anomalie" della voce rimanenze sono ben precedenti il 2020 (anno in cui si è manifestata la nota pandemia) avendo evidenziato il G.D. - e la circostanza non è stata contestata - che, *"dall'esame dei bilanci 2013-2021 emerge che, ad una pressoché costante riduzione dei ricavi aziendali fa da contraltare l'incremento costante delle rimanenze di magazzino, che crescono esponenzialmente dal 2013 al 2017, per poi stabilizzarsi con una lieve riduzione sino al 2021"*.

La sovrastima delle rimanenze trova evidente conferma:

- i) nelle dichiarazioni di alcuni dei dipendenti della società, rese in sede di procedimento penale e riportate nel provvedimento reclamato, nelle quali si dà conto di una contabilità parallela;
- ii) nell'ammacco di ingenti quantitativi di merce contabilizzata dalla società ma non rinvenuta nei magazzini da parte del Curatore *"- per uno scostamento di n. 396.420,28"*

articoli (tra paia e pezzi) per un valore contabile di € 2.937.095,14” come già rilevato nel provvedimento reclamato.

Né il contenuto delle dichiarazioni né l’esito dell’inventario della Curatela sono stati contestati o in alcun modo giustificati dalla difesa

Quanto alla valutazione delle rimanenze contenuta nel progetto di bilancio del 2022 che, in tesi della difesa sarebbe “liquidatoria”, non può che essere richiamato quanto riportato nella nota integrativa del predetto progetto di bilancio in cui non vi è alcun cenno ad una valutazione con criteri “liquidatori”.

Come già riportato nel provvedimento reclamato, e non contestato, nella nota integrativa alla variazione del valore delle rimanenze viene fornita giustificazione con il cambio di metodo di valutazione leggendosi nella nota che “*i prodotti sono stati singolarmente valutati con una più puntuale valorizzazione al costo di produzione raggiunto, a differenza del passato esercizio dove erano raggruppati per categoria omogenea*”.

In considerazione di quanto sopra la valutazione del G.D. in tema di *fumus* della prosecuzione dell’attività a capitale sociale integralmente perso non può che essere condivisa, dovendosi evidenziare che né la difesa del reclamato né la difesa del reclamante hanno contestato le valutazioni effettuate nel provvedimento reclamato con riguardo alla mancata svalutazione dei crediti e con riguardo alla quantificazione del danno conseguente il protrarsi dell’attività dopo la perdita del capitale sociale.

VII. La responsabilità di

La difesa ha contestato la propria responsabilità ribadendo di aver solo svolto attività professionale di natura tecnica in assenza di deleghe.

Come già correttamente motivato nel provvedimento reclamato, l’assenza di deleghe ha incidenza assai modesta in relazione all’illecito contestato che concerne la prosecuzione dell’attività sociale a capitale perso, prosecuzione resa possibile a fronte della redazione di un bilancio non veritiero.

Il consigliere di amministrazione, seppure privo di deleghe, è per il solo fatto di essere membro del consiglio di amministrazione tenuto alla predisposizione di un progetto di bilancio veritiero, come si desume dal fatto che il dovere di predisporre il progetto di bilancio non può essere oggetto di delega (cfr. sul punto art. 2475 cod. civ. e art. 2381 cod. civ.).

Né si comprende quale sia la (sola) “*attività professionale di natura tecnica*” che il consigliere di amministrazione, in tesi della difesa avrebbe svolto, dovendosi evidenziare, in ogni caso, che tale “*attività professionale*” non può certo esimere il consigliere di amministrazione dall’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti ex lege in quanto consigliere.

VIII. La lamentata violazione del contraddittorio

La difesa di [redacted] lamenta la violazione del diritto al contraddittorio per non essere stato sentito dal curatore della liquidazione giudiziale e per non avere la Curatela prodotto in causa la relazione preliminare e la relazione ex art. 130 del Codice della Crisi d'Impresa.

Tale contestazione è infondata.

Il contraddittorio si realizza nell'ambito processuale e, nell'ambito di questo procedimento, la difesa di [redacted] ha potuto esplicitarsi pienamente, come si evince anche dal fatto che alcuna contestazione in merito alla violazione del contraddittorio è stata svolta con riguardo allo svolgimento di questo procedimento né nella fase innanzi al G.D. né nella fase collegiale.

L'eventuale omessa audizione in fase pregiudiziale non ha costituito alcun *vulnus* alla difesa processuale del resistente [redacted] che ha ben potuto replicare alle argomentazioni e difese della controparte.

Quanto alle relazioni del cui omesso deposito si duole la difesa [redacted] si osserva che, da un lato, non vi è obbligo per la Curatela di depositare tali relazioni se ritenute non rilevanti e che, dall'altro, la difesa [redacted] CP_2 ha ben potuto spiegare la propria difesa chiedendo l'ordine di esibizione di tali documenti, esibizione che, alla luce dell'ampio quadro documentale offerto dalle parti, ritiene il Collegio sia superflua, come, all'evidenza, implicitamente ritenuto anche dal G.D.

IX. La responsabilità di [redacted]

Con il proprio atto di reclamo la difesa di [redacted] contesta la sussistenza del *fumus* del provvedimento richiesto nei suoi confronti non contestando la perdita del capitale sociale e la prosecuzione dell'attività nei termini ricostruiti nel provvedimento reclamato, ma contestando la propria personale responsabilità.

Nello specifico, in tesi del reclamante, avendo egli assunto l'incarico solo nel 2019, le alterazioni dei valori delle rimanenze, protratte dal 2013, e l'esistenza di una gestione parallela dei dati reali su server dedicato accessibile ai soli amministratori di fatto non gli poteva essere nota né vi erano strumenti idonei a "*verificare i dati reali dolosamente nascosti dagli amministratori e dai dipendenti in altro magazzino fittizio e necessario per creare il "nero"*".

Tale argomentazione non può essere condivisa.

Come significativamente rilevato dalla costituzione della Liquidazione Giudiziale, l'art. 2403 c.c. impone al sindaco, vieppiù in assenza di società di revisione, un controllo sostanziale sull'osservanza della legge e sulla corretta amministrazione.

Premesso che l'onere di dimostrare l'adempimento diligente dell'obbligazione di cui sopra grava sul sindaco, si osserva che le anomalie nella valutazione del magazzino erano già essere evidenti nel 2019.

Come già rilevato nel provvedimento reclamato, dall'esame dei bilanci 2013-2021 emerge che, ad una pressoché costante riduzione dei ricavi aziendali fa da contraltare l'incremento costante delle rimanenze di magazzino, che crescono esponenzialmente dal 2013 al 2017, per poi stabilizzarsi con una lieve riduzione sino al 2021.

Allo stesso tempo, i debiti tributari e previdenziali crescono senza soluzione di continuità dal 2013 al 2018 arrivando a superare i 12 milioni di euro (2018), per subire una lieve discesa dal 2019 sino al 2022.

A fronte di tale andamento anomalo delle rimanenze, di cui il professionista non poteva non avvedersi, non è stata allegata alcuna attività (richieste di chiarimenti, rilievi, controlli a campione) da parte del sindaco.

Analogamente alcuna attività, anche solo di chiarimento, risulta svolta con riguardo ai crediti, pur considerando l'annotazione di crediti per "fatture da ricevere" privi di idonea documentazione e il mantenimento di posizioni inesigibili senza svalutazione.

A fronte di tali emergenze il "richiamo di informativa" contenuto nella relazione al bilancio del 2021, in quanto relativo al solo indebitamento tributario e previdenziale, non è idoneo a ritenere integrata la prova del corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sul sindaco.

IX.A Le limitazioni dell'art. 2407 cod. civ.

Parte resistente ha richiamato il disposto dell'art. 2407 cod. civ. come modificato dalla legge 35/2025.

Il secondo comma della norma attualmente in vigore dispone che *"Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso"*.

Si tratta di una norma che, imponendo un tetto massimo alla responsabilità dei sindaci, ha chiara natura sostanziale e che, pertanto, in assenza di diversa disposizione, non può avere efficacia retroattiva sicché non può trovare applicazione nel caso in esame.

X. Il periculum in mora: le polizze assicurative

Richiamato quanto già ampiamente argomentato nel provvedimento reclamato quanto all'individuazione degli elementi soggettivi e oggettivi idonei ad integrare il presupposto in esame, deve, in primo luogo, essere rilevato che sia [redacted] che [redacted] hanno prodotto la polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale, rispettivamente, di euro 1.000.000,00 e di euro 3.000.000,00 circostanza che, in loro tesi, sarebbe idonea a comprovare l'insussistenza del *periculum*.

Senza entrare nel merito dell'effettività della copertura assicurativa a fronte di illeciti connessi in qualità di amministratore di società - quanto alla polizza di [redacted] - e a fronte di attività che può astrattamente essere sussunta in ipotesi di reato - quanto ad entrambe le polizze -, sul punto basti osservare che le polizze non garantiscono un'azione diretta della curatela nei confronti dell'assicuratore e che, quand'anche vi fosse un'azione diretta volta a far assumere agli assicuratori la qualifica di obbligati in solido, nulla muterebbe in merito alla sussistenza del *periculum* in relazione agli assicurati.

È noto, infatti, che, in caso di obbligazione solidale, il creditore può agire indifferentemente contro ciascun obbligato per l'intero sicché il *periculum* deve essere vagliato per ciascun obbligato in relazione all'intero debito.

XI. Il periculum in mora: la posizione di

Tanto premesso ritiene il Collegio che, alla luce del quadro indiziario come sopra ricostruito, sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso nei confronti di

La gravità degli addebiti imputati a [redacted] emerge in considerazione di quanto già argomentato sub paragrafo VII.

L'obbligo di verificare la regolarità della valutazione delle rimanenze e la regolare iscrizione dei crediti grava senza ombra di dubbio sul consigliere di amministrazione, seppure privo di deleghe, e ciò non poteva non essere a conoscenza del consigliere [redacted] che, come emerge dagli atti, ha una specifica competenza in materia contabile, essendo dottore commercialista, persona qualificata, certamente a conoscenza delle obbligazioni gravanti sul membro del consiglio di amministrazione e certamente in grado di identificare le anomalie già più volte segnalate.

Non pare pertanto, allo stato, plausibile la soggettiva convinzione di non dover adempiere agli obblighi incombenti sui consiglieri di amministrazione in quanto dedito ad una "*attività professionale di natura tecnica*" non meglio definita che, in alcun modo, può elidere il rispetto degli obblighi di legge gravanti sui membri del consiglio di amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, la tipologia di illeciti contestati, volti all'alterazione delle risultanze del bilancio per permettere la prosecuzione dell'attività, integra l'elemento soggettivo del *periculum*.

Ritiene il Collegio che sussista altresì l'elemento oggettivo, in quanto dagli elementi allegati dalla Liquidazione Giudiziale, non specificamente contestati, emerge non solo l'incapienza patrimoniale ma anche la potenziale riduzione del patrimonio a fronte della misura cautelare reale emessa in sede di procedimento penale.

A fronte della gravità degli elementi di cui sopra la circostanza che non emergano atti dispositivi posti in essere nel periodo compreso tra l'apertura della liquidazione giudiziale e la data di emissione del sequestro preventivo non pare costituire elemento idoneo a escludere il *periculum* del provvedimento richiesto.

Ne può esservi alcuna violazione del principio del *ne bis in idem* non escludendo la responsabilità penale (alla quale è collegata la misura cautelare del sequestro preventivo) la responsabilità civile alla quale è collegata la misura del sequestro conservativo.

Né la difesa di CP_2 ha allegato che l'eventuale confisca in ambito penale determinerebbe una riduzione del danno in ambito civile circostanza, che, in ogni caso, avrebbe rilievo in relazione al quantum del provvedimento e non già ai suoi presupposti.

XII. Il periculum in mora: la posizione di

Quanto alla posizione di la gravità degli addebiti, da valutarsi anche in rapporto alla qualifica professionale, portano a qualificare la condotta del sindaco – peraltro investito del controllo contabile – come assolutamente non rispettosa delle obbligazioni sullo stesso gravanti nei confronti della società.

Quanto sopra autorizza a ritenere che tale inadempimento ben possa riguardare anche l'obbligazione risarcitoria conseguente le inadempienze già segnalate.

Tale circostanza che trova conforto nel pagamento delle spese di lite a favore della Liquidazione Giudiziale (come liquidate nel provvedimento di rigetto dell'opposizione alla mancata ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale) solo successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento.

Quanto all'elemento oggettivo del *periculum* (peraltro ultroneo stante la sussistenza dell'elemento soggettivo) l'incapienza del patrimonio in relazione alla domanda risarcitoria emerge dalle

allegazioni della liquidazione, non contestate, nonché dallo stesso omesso spontaneo pagamento delle spese di lite (peraltro di importo significativamente inferiore rispetto a quello della domanda risarcitoria).

XIII. La decisione dei reclami

In considerazione di quanto sopra il reclamo proposto da _____ deve essere rigettato, con conseguente conferma del provvedimento di sequestro emesso nei suoi confronti. Deve invece essere accolto il reclamo promosso dalla liquidazione giudiziale nei confronti di _____ con conseguente autorizzazione della Liquidazione Giudiziale di LVT s.r.l. al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili e dei diritti di credito sino alla concorrenza della somma di euro 5.000.000,00.

XIV. Le spese di lite

Trattandosi di provvedimento di conferma del sequestro conservativo e di emissione di sequestro conservativo le spese di lite sono rimesse al merito.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da _____ confermando nella parte *de qua* il provvedimento reclamato;
in accoglimento del reclamo proposto dalla Liquidazione Giudiziale _____ autorizza la Liquidazione Giudiziale di LVT _____ al sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e dei crediti di _____ sino a concorrenza dell'importo di € 5.000.000,00;
visto l'art. 669 octies c.p.c.
concede termine di giorni 60 alla reclamante Liquidazione Giudiziale di _____ per l'instaurazione del procedimento di merito nei confronti di _____

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 settembre 2025.

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto